

## COLLEGIO DI NAPOLI – DEC. N. 1955/2024 -PRES. CARRIERO – REL. NERVI

**Centrale dei Rischi – segnalazione a sofferenza – assenza dei presupposti sostanziali – illegittimità – risarcimento del danno – esclusione (cod I: Fchub. civ., art. 1335; d.lgs. n. 385/1993, art 125).**

***Costituisce presupposto sostanziale della segnalazione in Centrale dei Rischi della Banca d'Italia il riscontro, da parte del segnalante, di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza. L'assenza di preavviso – che non rappresenta un requisito di validità della segnalazione - ha rilievo solo a fini risarcitori, ove il danno sia provato. (MDC)***

### FATTO

Parte ricorrente espone di essere correntista dell'intermediario resistente; lamenta l'esistenza, a suo carico, di una segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia e ne contesta la sussistenza dei presupposti formali (*sub specie* di mancato invio del prescritto preavviso) e sostanziali (*sub specie* di mancata verifica della situazione patrimoniale e finanziaria del segnalato).

Il ricorrente chiede quindi che venga ordinato all'intermediario di cancellare la segnalazione esistente a suo carico; avanza altresì una pretesa risarcitoria in relazione ai pregiudizi subiti.

Contesta, infine, l'operato dell'intermediario con riguardo al trattamento dei suoi dati personali.

L'intermediario resiste alla domanda. In punto di fatto, espone che – nell'ambito dello svolgimento del rapporto contrattuale – il ricorrente è incorso in uno scoperto di conto, che è stato sanato solo dopo oltre dodici mesi. Aggiunge di aver inviato - mediante raccomandata a.r. – il preavviso di segnalazione, che è stato restituito al mittente per compiuta giacenza.

Infine, l'intermediario contesta la pretesa risarcitoria, in quanto sfornita di riscontri probatori, e rivendica la legittimità del proprio operato con riguardo alla disciplina dei dati personali.

### DIRITTO

Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento.

I. La controversia verte sulla legittimità della segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia che è stata effettuata dall'intermediario odierno resistente con riguardo al mese di febbraio 2021. Tale esame deve essere condotto sotto due distinti profili.

Il primo attiene alla sussistenza del presupposto sostanziale della segnalazione, rappresentato da una situazione di grave difficoltà economica del soggetto segnalato. In proposito riveste cruciale importanza la Circolare Banca d'Italia, n. 139 dell'11 febbraio 1991, Cap. II, sez. 2, par. 1.5; il passaggio è così formulato: *“L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore”*.

Il requisito viene interpretato dalla giurisprudenza di legittimità in questi termini: *“la segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale*

*deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza*" – così, Cass. n. 15609/14; più di recente, Cass. n. 1931/17). Nello stesso senso depone il consolidato orientamento dell'Arbitro, secondo cui il requisito in discorso deve essere inteso nel senso di *"stabile e consolidata incapacità di onorare i propri debiti"* (cfr. Collegio di Coordinamento, n. 611/14; decisioni n. 7074/2018; n. 5333/2018; n. 12997/2017).

**II.** Orbene, alla luce di tali indicazioni, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, il presupposto sostanziale non sussista.

Le evidenze prodotte in causa attestano, infatti, che sul conto corrente per cui è causa, in data 10 febbraio 2020, si è registrato uno sconfinamento di € 1.157,85; tale sconfinamento perdura per più di 12 mesi, facendo registrare a marzo 2021 un saldo negativo del rapporto pari ad € 3.184,87. La banca resistente, quindi, ha segnalato il ricorrente a "a sofferenza" per il mese di febbraio 2021. Tuttavia, a breve distanza di tempo (in data 31.3.2021) il ricorrente ha effettuato un versamento in contanti di € 3.200,00 per coprire il saldo negativo del rapporto.

Nel caso in esame, la banca resistente nulla riferisce a proposito della valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente, ma si limita ad allegare evidenza di due messaggi di posta elettronica inviati al ricorrente in data 13 marzo 2020 e 10 dicembre 2020, per informarlo prima dello sconfinamento e poi della segnalazione in SIC.

Aggiungasi che dalla visura in Centrale dei Rischi allegata dalla resistente (riferita al periodo ottobre 2020-agosto 2023) non risultano segnalazioni negative da parte del sistema, né da parte dello stesso intermediario su altri rapporti.

In buona sostanza, quindi, nel caso in esame, dalle evidenze prodotte dalla resistente non emergono ulteriori elementi oltre lo sconfinamento del ricorrente perdurato oltre 12 mesi.

Ad avviso del Collegio, pertanto, la segnalazione in Centrale Rischi non è stata preceduta da quella valutazione complessiva sulla situazione patrimoniale e finanziaria del segnalato che è prescritta dalla disciplina sopra richiamata.

In proposito, il Collegio richiama un precedente che ha ravvisato l'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi, preceduta da semplici solleciti di pagamento. La pronuncia chiarisce che: *"All'adozione di questi solleciti non risulta, peraltro, abbiano fatto riscontro delle altre attività, quale ad esempio quella consistente nell'assunzione di atti di rigore nei confronti del cliente debitore. E neppure che vi abbia fatto riscontro l'apprestamento di attività intese alla verifica e controllo della posizione sul mercato di tale cliente: come espressa da eventuali segnalazioni a sofferenza da parte di altri intermediari o da protesti o da iscrizioni ipotecarie o da altre cose ancora"* (decisione n. 15988/2022).

**III.** La parte ricorrente contesta poi la segnalazione anche sotto il profilo formale, invocando la mancanza di un preavviso inviato dalla banca resistente.

In punto di fatto, il preavviso di segnalazione risulta inviato con raccomandata a.r. del 16 dicembre 2020, che è stata restituita al mittente "per compiuta giacenza". Come ben noto, tale formula attesta che la missiva è stata regolarmente recapitata presso il domicilio del destinatario e, pertanto, si considera conosciuta da quest'ultimo anche ai sensi dell'art. 1335 c.c. (decisioni n. 12071/23; n. 16457/19).

Chiarito quanto precede, il Collegio ricorda che, con riguardo alle segnalazioni nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, il preavviso non costituisce un presupposto di validità. La sua omissione rileva eventualmente ai fini della configurazione di un obbligo risarcitorio a carico dell'intermediario, fermo restando che – in tal caso – è onere del cliente dimostrare il pregiudizio subito (cfr. *ex multis* le decisioni n. 4519/2023 del Collegio di coordinamento).

**IV.** Chiarito dunque che la segnalazione per cui è causa deve ritenersi illegittima per carenza del presupposto sostanziale, il Collegio rileva che la parte ricorrente non ha fornito evidenze circa i pregiudizi che sarebbero derivati da tale segnalazione.

La pretesa risarcitoria articolata nel ricorso deve quindi essere respinta, non potendo sussistere un danno *in re ipsa*.

V. È assorbita ogni altra domanda e/o questione.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in Centrale dei Rischi (...omissis...)**